COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 3.10.2025
COM(2025) 633 final

2025/0320 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio in riferimento all'adozione di decisioni che modificano tale convenzione sui prodotti con aggiunta di mercurio e sui processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla sesta riunione della conferenza delle parti (COP6) della convenzione di Minamata sul mercurio (di seguito "l'accordo") in riferimento alla prevista adozione di decisioni sul commercio dei composti di mercurio e che modificano gli allegati A e B dell'accordo. Tali allegati definiscono elenchi di prodotti con aggiunta di mercurio e di processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio (di seguito "processi a base di mercurio"), soggetti a date di eliminazione progressiva o a disposizioni che disciplinano l'utilizzo del mercurio[1].

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. La convenzione di Minamata sul mercurio

L'accordo è il principale quadro giuridico internazionale volto a proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di suoi composti nell'aria, nell'acqua e nel suolo. Disciplina l'intero ciclo di vita del mercurio, dall'estrazione primaria del metallo allo smaltimento dei rifiuti di mercurio. L'accordo è entrato in vigore il 16 agosto 2017. L'Unione europea è parte dell'accordo[2]. Anche tutti gli Stati membri sono parti dell'accordo.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 13, dell'accordo, la conferenza delle parti ("COP") è tenuta a valutare se il commercio di determinati composti di mercurio comprometta l'obiettivo dell'accordo e a stabilire se questi composti del mercurio debbano, data la loro iscrizione in un allegato aggiuntivo adottato a norma dell'articolo 27 dell'accordo, essere soggetti all'articolo 3, paragrafi 6 e 8, dell'accordo.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, dell'accordo ciascuna parte vieta l'esportazione del mercurio eccetto a destinazione di una parte che abbia fornito alla parte esportatrice il proprio consenso scritto o a destinazione di una non parte che abbia fornito alla parte esportatrice il proprio consenso scritto.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 8, dell'accordo, "ciascuna parte vieta l'importazione di mercurio proveniente da una non parte cui trasmetterà il proprio consenso scritto se tale non parte non ha fornito una certificazione che attesti che il mercurio non proviene da fonti non consentite ai sensi del paragrafo 3 o del paragrafo 5, lettera b)".

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo, sono vietate la fabbricazione, l'importazione o l'esportazione dei prodotti con aggiunta di mercurio elencati nell'allegato A, parte I, (ad esempio alcune lampade fluorescenti compatte) dopo le date di eliminazione progressiva ivi specificate.

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, le parti adottano misure per disciplinare l'utilizzo del mercurio in relazione ai prodotti con aggiunta di mercurio di cui all'allegato A, parte II.

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, i processi a base di mercurio di cui all'allegato B, parte I, (ad esempio la produzione di cloro-alcali) devono cessare di utilizzare mercurio o composti di mercurio entro le date di eliminazione progressiva ivi indicate.

---

[1] Ai fini del presente documento, l'espressione "disciplinare l'utilizzo del mercurio" comprende disposizioni generiche quali quelle stabilite nella parte II degli allegati A e B dell'accordo.

[2] Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4).

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, le parti adottano misure per disciplinare l'utilizzo del mercurio nei processi a base di mercurio elencati nell'allegato B, parte II, anche nell'ottica di una conversione a processi senza mercurio, ove sia economicamente e tecnicamente praticabile.

Gli articoli 26 e 27 stabiliscono le norme di base relative, tra l'altro, alla presentazione, da parte delle parti, di proposte di modifica degli allegati dell'accordo, nonché all'adozione e all'entrata in vigore degli allegati modificati. Le proposte di modifica degli allegati devono essere comunicate a tutte le parti dal segretariato dell'accordo ("segretariato") almeno sei mesi prima della COP in cui è proposta l'adozione. Gli allegati modificati proposti sono adottati conformemente alle disposizioni di voto di cui all'articolo 26, paragrafo 3, e alla decisione MC-1/1 sul regolamento interno adottata dalla COP nella sua prima riunione (24-29 settembre 2017)[3]. Il segretariato non ha ricevuto alcuna proposta di questo tipo da sottoporre all'esame della COP6.

Tuttavia, nella decisione MC-5/4 la COP ha deciso di esaminare in occasione della COP6 una proposta di modifica dell'allegato A, parti I e II, riguardante l'amalgama dentale. Il testo proposto riportato in tale decisione era frutto dell'esame, da parte della COP, della proposta originaria presentata dal Botswana e dal Burkina Faso per conto della regione africana e comunicata alle parti il 27 aprile 2023, sei mesi prima della COP5.

La decisione MC-5/6 è stata adottata alla COP5. La decisione invitava le parti e le organizzazioni pertinenti a presentare volontariamente, entro il 31 marzo 2025, informazioni sulle alternative tecnicamente ed economicamente praticabili all'uso del mercurio e dei composti di mercurio nella produzione di cloruro di vinile monomero, conformemente all'articolo 5, paragrafo 8, e all'articolo 17, paragrafo 1, dell'accordo.

La modifica di un allegato entra in vigore per tutte le parti un anno dopo che il depositario dell'accordo ne ha comunicato l'adozione, fatta eccezione per le parti che hanno rilasciato una dichiarazione pertinente conformemente all'articolo 30, paragrafo 5. Poiché non ha formulato tale dichiarazione, l'Unione è soggetta alla regola generale relativa all'entrata in vigore di allegati nuovi o modificati.

2.2. La conferenza delle parti ("COP")

La COP svolge le funzioni assegnatele dall'accordo. A tal fine valuta e intraprende, tra l'altro, eventuali azioni supplementari ritenute necessarie per la realizzazione degli obiettivi dell'accordo, compresa l'adozione di opportuni orientamenti.

A norma dell'articolo 28 dell'accordo e della summenzionata decisione MC-1/1, ciascuna parte dispone di un voto. L'Unione però, essendo un'organizzazione d'integrazione economica regionale, esercita il diritto di voto nelle materie di sua competenza con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono parti dell'accordo. L'Unione non esercita il proprio diritto di voto se uno qualunque dei suoi Stati membri lo esercita, e viceversa.

2.3. Potenziali decisioni della COP6

La COP6 dovrebbe adottare una decisione sull'approvvigionamento e sul commercio di composti di mercurio.

[3] Decisione MC-1/1 *Rules of procedure*, UNEP/MC/COP1/Dec. 1, disponibile all'indirizzo: http://www.mercuryconvention.org/Meetings/COP1/Decisions/tabid/8648/language/en-US/Default.aspx.

La COP6 prenderà inoltre in considerazione l'adozione di una decisione relativa al commercio dei composti di mercurio. L'atto previsto potrebbe aggiungere all'accordo un allegato contenente un elenco di composti di mercurio che sarebbero soggetti alle procedure di consenso scritto a norma dell'articolo 3, paragrafi 6 e 8. Il potenziale elenco comprende i seguenti composti di mercurio:

(1) cloruro di mercurio (I)

(2) solfuro di mercurio (II)

(3) cinabro

(4) ossido di mercurio (II)

(5) solfato di mercurio (II)

(6) nitrato di mercurio (II)

(7) acetato di mercurio (II)

(8) cloruro di mercurio (II)

(9) ioduro di mercurio (II)

(10) cloramiduro di mercurio (II)

Si prevede inoltre che la COP6 adotti una o più decisioni volte a modificare gli allegati A e B dell'accordo.

In primo luogo, la COP6 esaminerà le proposte di modifica dell'**allegato A, parte I**, al fine di adottare una decisione al riguardo, se del caso. Le modifiche rimuoverebbero le parentesi che racchiudono la voce relativa all'**amalgama dentale** e alla corrispondente data di eliminazione progressiva (2030). Il prodotto sarebbe pertanto soggetto a un divieto di fabbricazione, importazione ed esportazione a determinate date di eliminazione progressiva oppure a misure che disciplinano l'uso del mercurio. La COP6 prenderà inoltre in considerazione la proposta di modificare ulteriormente l'**allegato A, parte II** aggiungendo altre disposizioni sull'amalgama dentale.

In secondo luogo la COP6 valuterà se adottare una decisione, se del caso, basata sulla relazione finale del segretariato sulle difficoltà che impediscono la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione dei **cosmetici** elencati nell'**allegato A, parte I**, e sulle misure adottate o proposte dalle parti per ovviare a tali difficoltà.

In terzo luogo, la COP6 prenderà in considerazione una modifica dell'allegato B per decidere che sulla base dei processi esistenti i catalizzatori senza mercurio sono diventati tecnicamente ed economicamente praticabili e apportano benefici alla salute umana e all'ambiente. Questo farebbe scattare automaticamente una data di eliminazione progressiva non posteriore a cinque anni dopo la COP6 (cioè non posteriore al 2030) al fine di adottare una decisione, se del caso. La modifica si basa sulla relazione del segretariato sulla fattibilità tecnica ed economica dei catalizzatori senza mercurio nella produzione di cloruro di vinile monomero, che a sua volta si fonda sulle informazioni fornite dalle parti e dalle organizzazioni pertinenti e riportate nel documento UNEP/MC/COP.6/INF/9.3.

3. La posizione da adottare a nome dell'Unione

L'obiettivo dell'Unione è eliminare progressivamente l'utilizzo del mercurio a livello di Unione e mondiale, nel modo più rapido e completo possibile, laddove esistano alternative praticabili[4]. Il conseguimento di questo obiettivo richiederà in particolare l'eliminazione progressiva dei prodotti con aggiunta di mercurio e la conversione dei processi a base di mercurio in processi senza mercurio, ove possibile, tecnicamente praticabile e benefico per la salute umana e per l'ambiente.

Progressi a livello mondiale verso il conseguimento di questo obiettivo contribuirebbero all'obiettivo "inquinamento zero" per un ambiente privo di sostanze tossiche stabilito nel Green Deal europeo[5]. Contribuirebbero inoltre all'attuazione della strategia 2020 dell'UE in materia di sostanze chimiche sostenibili[6], in cui la Commissione europea si è impegnata a mantenere un ruolo guida a livello internazionale per quanto riguarda la gestione corretta delle sostanze chimiche, anche promuovendo le norme dell'UE a livello mondiale. Sarebbero poi in linea con le rinnovate ambizioni dell'UE per una competitività pulita e circolare, sancite ad esempio nel patto per l'industria pulita[7] e nella strategia sulla resilienza idrica[8].

Approvvigionamento e commercio di composti di mercurio

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di COP6 consiste nel sostenere l'adozione di un allegato aggiuntivo dell'accordo, che elenchi i composti di mercurio soggetti a consenso scritto a norma dell'articolo 3, paragrafi 6 e 8, dell'accordo, ove ciò sia coerente con l'*acquis* dell'Unione (l'elenco deve includere composti del mercurio già soggetti a un divieto di esportazione a norma dell'allegato III del regolamento sul mercurio).

La posizione da adottare a nome dell'Unione si basa sul fatto che il regolamento sul mercurio[9] vieta l'esportazione di taluni composti di mercurio, conformemente all'allegato III sui composti di mercurio soggetti all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 7, paragrafo 3. I composti di mercurio di cui è vietata l'esportazione comprendono:

- il cloruro di mercurio (I) (Hg_2Cl_2, CAS RN 10112-91-1);
- l'ossido di mercurio (II) (HgO, CAS RN 21908-53-2);
- il cinabro;
- il solfuro di mercurio (HgS, CAS RN 1344-48-5);
- il solfato di mercurio (II) ($HgSO_4$, CAS RN 7783-35-9);

---

4 Cfr. conclusioni del Consiglio "Riesame della strategia comunitaria sul mercurio", 14 marzo 2011.

5 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – "Il Green Deal europeo", COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019.

6 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche", COM(2020) 667 final del 14 ottobre 2020.

7 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione", COM(2025) 85 final del 26 febbraio 2025.

8 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia europea sulla resilienza idrica", COM(2025) 280 final del 4 giugno 2025.

9 Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).

- il nitrato di mercurio (II) ($Hg(NO_3)_2$, CAS RN 10045-94-0).

Riesame dell'allegato A dell'accordo che stabilisce l'elenco dei prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a un divieto di fabbricazione, importazione ed esportazione o a disposizioni sull'utilizzo del mercurio.

La posizione dell'Unione alla COP6 consiste nel sostenere l'adozione dell'atto previsto che è coerente con l'*acquis* dell'Unione sui prodotti con aggiunta di mercurio la cui immissione sul mercato dell'Unione è già vietata e che possono essere sostituiti da alternative senza mercurio che si sono dimostrate economicamente e tecnicamente praticabili e benefiche dal punto di vista ambientale e della salute umana.

La posizione dell'Unione si basa sui due elementi seguenti.

L'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento sul mercurio riveduto vieta l'uso e l'esportazione dall'UE dell'amalgama dentale. L'importazione e la fabbricazione sono vietate a decorrere dal 1º luglio 2026. In deroga a queste disposizioni, l'importazione e la fabbricazione di amalgama dentale sono autorizzate per esigenze mediche specifiche dei pazienti.

L'allegato II del regolamento sul mercurio vieta l'esportazione, l'importazione e la fabbricazione di prodotti cosmetici contenenti mercurio e suoi composti, tranne nei casi speciali di cui alle voci n. 16 e 17 dell'allegato V del regolamento sui prodotti cosmetici[10].

Riesame dell'allegato B dell'accordo che stabilisce l'elenco dei processi a base di mercurio soggetti a una data di eliminazione progressiva o a disposizioni sull'utilizzo del mercurio.

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di COP6 consiste nel sostenere l'adozione dell'atto previsto volto a introdurre una data di eliminazione progressiva per il cloruro di vinile monomero e a rafforzare le disposizioni che disciplinano l'utilizzo del mercurio aggiungendo, in particolare, l'obbligo di non aumentare le capacità di produzione entro la pertinente data di eliminazione progressiva.

La posizione da adottare a nome dell'Unione si basa sui tre punti seguenti.

Il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 7, paragrafi 1 e 3, e l'allegato III del regolamento sul mercurio, ha recepito in modo più rigoroso l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e l'allegato B dell'accordo.

L'allegato B dell'accordo riguarda cinque processi specifici a base di mercurio (produzione di cloro-alcali, acetaldeide, cloruro di vinile monomero, alcolati e poliuretano), mentre l'allegato III del regolamento sul mercurio contiene una disposizione onnicomprensiva che vieta, a determinate date di eliminazione progressiva, l'utilizzo di mercurio o di composti del mercurio in tutti i processi di fabbricazione nell'Unione, ossia nei processi in cui è utilizzato come catalizzatore (1º gennaio 2018) o come elettrodo (1º gennaio 2022). L'ambito di applicazione di tale divieto è pertanto illimitato nel diritto dell'Unione.

[10] Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

Sebbene l'allegato III del regolamento sul mercurio stabilisca diverse deroghe alle date di eliminazione progressiva per la produzione di cloruro di vinile monomero, alcolati e poliuretano, tali disposizioni sono più rigorose rispetto all'allegato B dell'accordo. Il regolamento sul mercurio vieta infatti l'uso del mercurio per la produzione di cloruro di vinile monomero dal 1º gennaio 2022, mentre l'accordo non fa che limitare l'uso del mercurio e specifica che le parti mirano a eliminare progressivamente tale uso entro cinque anni dal momento in cui la conferenza delle parti decide che le alternative prive di mercurio sono diventate tecnicamente ed economicamente praticabili (cloruro di vinile monomero). Il riesame dell'allegato B offre l'opportunità di ridurre il divario tra il diritto dell'Unione, attualmente più rigoroso, e l'accordo, meno rigoroso. Il risultato verrebbe raggiunto aggiungendo all'allegato B date di eliminazione progressiva per la produzione di cloruro di vinile monomero che prevede l'utilizzo di mercurio, conformemente all'*acquis* dell'Unione e tenendo conto della disponibilità di processi alternativi senza mercurio tecnicamente ed economicamente praticabili.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"[11].

4.1.2. Applicazione al caso concreto

La COP è un organo istituito da un accordo, ossia dalla convenzione di Minamata sul mercurio.

Gli atti che la COP è chiamata ad adottare riguardano l'eventuale adozione di un nuovo allegato della convenzione di Minamata sul mercurio, nonché l'eventuale modifica di due allegati esistenti. Poiché, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, della convenzione di Minamata sul mercurio, gli allegati formano parte integrante della convenzione, gli atti previsti costituiscono atti aventi effetti giuridici in quanto sono giuridicamente vincolanti per le parti ai sensi del diritto internazionale.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

[11] Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano la protezione dell'ambiente e della salute umana.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2025/0320 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio in riferimento all'adozione di decisioni che modificano tale convenzione sui prodotti con aggiunta di mercurio e sui processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) La convenzione di Minamata sul mercurio[12] (di seguito "l'accordo") è stata conclusa dall'Unione con decisione (UE) 2017/939[13] del Consiglio ed è entrata in vigore il 16 agosto 2017.

(2) A norma dell'articolo 27, in combinato disposto con l'articolo 26 dell'accordo, la conferenza delle parti può adottare decisioni che adottano nuovi allegati dell'accordo e ne modificano gli allegati esistenti.

(3) Nella sua 6ª riunione del 3-7 novembre 2025, la conferenza delle parti potrebbe adottare un nuovo allegato dell'accordo, che elenchi i composti di mercurio la cui esportazione è subordinata a un consenso scritto, conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 8, dell'accordo.

(4) Si prevede inoltre che la conferenza delle parti adotti una o più decisioni volte a modificare gli allegati A e B dell'accordo. L'allegato A contiene un elenco di prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a un divieto di fabbricazione, importazione ed esportazione a partire da una data specifica o a misure che disciplinano l'utilizzo del mercurio. L'allegato B contiene un elenco dei processi di fabbricazione che utilizzano mercurio o composti di mercurio ("processi a base di mercurio") soggetti all'obbligo di cessare di utilizzare il mercurio a una data specifica o a disposizioni che disciplinano l'utilizzo del mercurio.

(5) Gli atti previsti della conferenza delle parti avranno effetti giuridici.

(6) È necessario stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di conferenza delle parti dell'accordo.

---

[12] Una copia certificata della convenzione di Minamata sul mercurio è disponibile all'indirizzo: https://treaties.un.org/doc/Treaties/2013/10/20131010%2011-16%20AM/CTC-XXVII-17.pdf.

[13] Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4).

(7) L'Unione dovrebbe sostenere l'adozione di decisioni della conferenza delle parti dell'accordo che consentano di ridurre il divario tra il diritto dell'Unione e l'accordo e che siano coerenti con l'*acquis* dell'Unione per quanto riguarda:

(11) l'esportazione di composti di mercurio che sono già disciplinati dal regolamento (UE) 2017/852[14];

(12) il divieto dell'amalgama dentale mantenendo nel contempo l'esenzione per l'amalgama dentale necessario per esigenze mediche specifiche, in linea con l'articolo 10, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio;

(13) il divieto di processi a base di mercurio già vietati a norma del regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio a partire da date specifiche o il loro assoggettamento a disposizioni più rigorose che disciplinano l'uso del mercurio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella sesta riunione della conferenza delle parti dell'accordo consiste nel sostenere l'adozione di:

i) una decisione che istituisce un nuovo allegato dell'accordo, contenente un elenco di composti di mercurio soggetti a restrizioni all'esportazione a norma dell'articolo 3, paragrafi 6 e 8, dell'accordo;

ii) decisioni che modificano l'allegato A in linea con l'*acquis* dell'Unione per quanto riguarda l'amalgama dentale e i cosmetici;

iii) una decisione che modifica l'allegato B per garantire che i processi a base di mercurio già vietati a norma del regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio siano progressivamente eliminati entro date specifiche o siano soggetti a requisiti più rigorosi che disciplinano l'uso del mercurio.

Articolo 2

Modifiche tecniche di lieve entità alla posizione di cui all'articolo 1 possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

[14] Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).